



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 285 DEL 10 maggio 2010

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 9 maggio 2010 - Diciottesima giornata ritorno

Bologna-Catania 1-1
Fiorentina-Siena 1-1
Genoa-Milan 1-0
Internazionale-Chievo Verona 4-3
Juventus-Parma 2-3
Livorno-Lazio 1-2
Napoli-Atalanta 2-0
Palermo-Sampdoria 1-1
Roma-Cagliari 2-1
Udinese-Bari 3-3

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 10 maggio 2010, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

285/910



SUPERCOPPA
TIM



SUPERCOPPA
PRIMAVERA
TIM



" " " N. 104

1) SERIE A TIM

Gare del 9 maggio 2010 - Diciottesima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA'

Soc. BOLOGNA

Soc. FIORENTINA

Soc. PALERMO

Soc. PARMA

Soc. ROMA

Il Giudice Sportivo

premesso che:

nel corso della gara Bologna-Catania sostenitori della Soc. Bologna facevano esplodere tre petardi e accendevano un fumogeno nel proprio settore;

nel corso della gara Fiorentina-Siena sostenitori della Soc. Fiorentina accendevano due fumogeni nel proprio settore;

nel corso della gara Palermo-Sampdoria sostenitori della Soc. Palermo accendevano alcuni fumogeni nel proprio settore;

nel corso della gara Juventus-Parma sostenitori della Soc. Parma facevano esplodere due petardi e accendevano due fumogeni nel proprio settore;

nel corso della gara Roma-Cagliari sostenitori della Soc. Roma facevano esplodere due petardi e accendevano due fumogeni nel proprio settore;

considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che, d'altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.

Ammenda di € 30.000,00 : alla Soc. **JUVENTUS** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, fatto esplodere (al 7°, al 16°, al 61° ed all'85°) nel recinto di giuoco petardi di forte intensità e lanciato altri, dal 22° al 28° del primo tempo, nel settore occupato dalla tifoseria avversaria, determinando in tal modo la sospensione della gara per circa sei minuti; per avere inoltre, al 14° del primo tempo, intonato un coro ingiurioso nei confronti di un calciatore tesserato per altra Società; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettera a) e b) CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. **LAZIO** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato continuamente cori insultanti, incitanti alla violenza e costituenti anche espressione di discriminazione razziale per la tifoseria avversaria; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere a) e b) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. **NAPOLI** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco, acceso numerosi fumogeni e fatto esplodere due petardi nel proprio settore; per avere inoltre esposto alcuni striscioni insultanti per la tifoseria avversaria e per organi istituzionali; per avere infine, nel corso della gara, intonato continuamente cori insultanti per la tifoseria avversaria e incitanti alla violenza; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere a) e b) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **LIVORNO** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato continuamente cori insultanti per la tifoseria avversaria e incitanti alla violenza; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere a) e b) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. **INTERNAZIONALE** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, acceso quattro fumogeni e fatto esplodere tre petardi; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

FLAMINI Mathieu (Milan): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AMORUSO Nicola (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

ANDERSON DA SILVA Miguel (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

BELMONTE Nicola (Bari): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

BOCCHETTI Salvatore (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

HANDANOVIC Samir (Udinese): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

KROLDRUP Per (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

LAVEZZI Ezequiel (Napoli): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

LUKOVIC Aleksander (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

MIGLIACCIO Giulio (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

RIISE John Arne (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

VALDES ZAPATA Jaime Andres (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

PASTORE Javier (Palermo)
ZACCARDO Cristian (Parma)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSAIO

AMMONIZIONE

TREDICESIMA SANZIONE

ARONICA Salvatore (Napoli)
ROSI Alejandro (Siena)

NONA SANZIONE

GALLOPPA Daniele (Parma)
RAIMONDI Cristian (Livorno)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

CRIBARI Emilson Sanchez (Siena)

SESTA SANZIONE

BARRETO DE SOUZA Paulo Vitor (Bari)

GATTUSO Gennaro Ivan (Milan)

PIZZARRO CORTEZ David Marcelo (Roma)

SARDO Gennaro (Chievo Verona)

QUINTA SANZIONE

GOIAN Dorin Nicolai (Palermo)

NAINGGOLAN Radja (Cagliari)

PERTICONE Romano (Livorno)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

GONCALVES DIAS Andre' (Lazio)

MAGGIO Christian (Napoli)

SIRIGU Salvatore (Palermo)

SECONDA SANZIONE

DE CEGLIE Paolo (Juventus)

PRUTSCH Jurgen (Livorno)

PRIMA SANZIONE

CASERTA Fabio (Atalanta)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

DEL GROSSO Cristiano (Siena)

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

BRITOS CABRERA Miguel Angel (Bologna)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

LARRONDO PAEZ Marcelo (Siena)

MATRI Alessandro (Cagliari)

SECONDA SANZIONE

GUBERTI Stefano (Sampdoria)

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tisel*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 10 MAGGIO 2010

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta